

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SOLIDARIETA',
ASSISTENZA E
REINSERIMENTO SOCIALE
SIGLA DENOM:SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SOL.A.RE.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA MADDALENA
IS.147 13

Numero REA: ME - 241501

Codice fiscale: 03498910839

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.76133	RACCOLTA N.13724
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART. 1 - COSTITUZIONE	
E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata " SO-	
CIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ, ASSISTENZA E REINSERI-	
MENTO SOCIALE" validamente identificabile in sigla con la de-	
nominazione (acronimo) "Società Cooperativa Sociale	
SOL.A.RE.S."	
ART. 2 - SEDE	
La cooperativa ha sede nel Comune di Messina, all'indirizzo	
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
stro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-	
zioni di attuazione e transitorie del codice civile.	
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo	
amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci	
decidere il trasferimento della sede in comune diverso da	
quello sopra indicato.	
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello	
risultante dal libro soci.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	

modi e termini di legge.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, e dalle leggi speciali sulla cooperazione e dalla legge 381/1991, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 4 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO

ART. 5 - OGGETTO

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata

ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, a norma della lettera A della citata legge 381/1991, potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative e socio-assistenziali di cui alla Legge Regionale 22/86 e successive modifiche e integrazioni, pertanto potrà svolgere le seguenti attività:

1) Promozione e attuazione di studi e ricerche condotte in ambito sociale attraverso l'identificazione e l'analisi dei bisogni e delle risorse;

2) Istituzione di osservatori e sistemi informativi per lo studio sistematico delle problematiche emergenti nei diversi ambiti sociali e la realizzazione di banche dati, al fine di facilitare la circolazione e l'organizzazione delle informazioni;

3) strutturazione e realizzazione di progetti di prevenzione e di intervento per il rischio minorile, il disagio adolescenziale, l'handicap, l'alcolismo e l'uso di sostanze stupefacenti;

4) perseguire, mediante la gestione in forma associata alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, migliori condizioni economiche, sociali e professionali, evitando altresì periodi vuoti di attività e di conseguente disoccupazione, favorendo il mutuo soccorso nei confronti dei soci in difficoltà;

5) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi socio - sanitari/educativi/assistenziali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane e non, o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza; ai bisogni di persone handicappate e/o con ritardi di apprendimento, minori

e famiglie in difficoltà, organizzandoli ad occupare le giornate in modo utile operoso e dignitoso, offrendo tutti quei servizi necessari anche per la sopravvivenza oltre quelli di normale indirizzo quali: pulizia, imboccamento, assistenza igienica - sanitaria, amministrativa, ecc.

In relazione a ciò la Cooperativa potrà istituire, promuovere o organizzare, gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi (Enti Pubblici e/o Privati, Istituti, ecc.):

- attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;

- attività di assistenza domiciliare per minori, inabili e anziani;

- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;

- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;

- impianti di ippoterapia;

- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, ser-

vizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;

- realizzazione di comunità alloggio per minori, inabili, disabili psichici e anziani ed interventi a vari livelli (locale regionale, nazionale)

- comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

- organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludici e ricreativi come ad esempio, asili nido, scuola materna, elementare, micronidi, asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, Grest estivi, feste, ludoteche, baby-parking, e attività sportive

- promozione e gestione di soggiorni estivi e invernali finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico sportive

- gestione e/o realizzazione di palestre anche a scopo tera-	
peutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno	
marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludote-	
che;	
- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche	
e servizi ausiliari di collegamento;	
- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari	
per minori, inabili e anziani, asili infantili e asili nido,	
centri di accoglienza, case protette, case albergo, case fami-	
glia, consultori, dormitori, mense e lavanderie ;	
- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e	
di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto pre-	
visto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di teleme-	
dicina;	
- attività di prevenzione del disadattamento e della disper-	
sione scolastica;	
- attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di	
devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;	
- attività per la promozione delle pari opportunità fra i ses-	
si;	
- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo	
libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati,	
extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali cen-	
tri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricrea-	
tivi;	

- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare e/o altre forme affini di solidarietà;
- servizio di segretariato sociale;
- servizio sociale professionale;
- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;
- l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;
- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;
- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;
- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;
- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e mentali;
- servizi di trasporto per minori, inabili ed anziani;
- prevenzione e contrasto della violenza di genere, supportando le vittime di violenza e loro figli nei percorsi di autostima, inserimento sociale ed autonomia abitativa;

- gestione di sportelli informativi orientati ai bisogni delle	
donne maltrattate, gestanti, delle famiglie monoparentali e in	
condizioni di difficoltà sociale o di svantaggio psico-fisico,	
allo scopo di sostenerle nella cura dell'intero nucleo fami-	
liare;	
- Organizzazione e gestione di seminari, corsi formati-	
vi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze in-	
terculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con	
l'intervento di soggetti esperti non soci;	
- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e soli-	
dale;	
- programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabi-	
litativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia,	
massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività socio	
sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di	
fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedo-	
no forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socio-	
terapia, arte terapia, pet-terapy e altre;	
- programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla	
famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che	
fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;	
- realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o al-	
tre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far co-	
noscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone	
prassi utilizzate;	

- programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamen-
to per operatori sociali.

Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti
Pubblici.

La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per rea-
lizzare le attività sociali, inoltre, potrà:

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici,
consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il
movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvv-
igionamenti ed il credito;

- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusiva-
mente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una
sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da ap-
posito regolamento;

- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il
potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di pro-
grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammo-
dernamento della stessa.

La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si impegna,
inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità la-
vorative dei propri Soci e, nello svolgimento delle attività,
ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative de-
gli stessi.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà
svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'og-

getto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società cooperativa potrà aderire, con delibera dell'Organo Amministrativo, ad associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e/o centrali cooperative.

La Cooperativa agisce in proprio; nel perseguire gli scopi sociali potrà inoltre usufruire di contributi e finanziamenti dello Stato, della Regione, della comunità Economica Europea, di ogni altro Ente Pubblico o privato interessati allo sviluppo della cooperazione, con i quali potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare e licitazioni per l'affidamento della gestione dei servizi, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

Per il raggiungimento di tali scopi potrà avvalersi delle agevolazioni previste al riguardo da tutte le disposizioni di legge in materia.

Le attività di cui alla lettera A del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di

esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche eventualmente in essere, il Consiglio di Amministrazione adempirà ai doveri di legge in termini di bilanci e relazioni sull'andamento della gestione.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle

strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Non possono in ogni caso divenire soci quanto esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Salvo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91 persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) della eventuale capacità professionale maturata nel settore

di cui all'oggetto sociale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti interni che saranno approvati dall'assemblea dei Soci, secondo le normative vigenti, di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 33 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 10 determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione

dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo e/o la tassa di ammissione a socio eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati:

a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il

loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

ART. 10 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza

con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 13, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere

eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 25 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 27 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere comunque superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-

ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 27.

ART. 11 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere " soci sovventori " sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto

nell'apposito libro da almeno (trenta) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato rivalutato.

Il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte e versate dai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART.11 BIS - SOCI VOLONTARI

Possono essere ammessi "soci volontari", che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della legge 381/91.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO E STRUMENTI FINANZIARI

ART. 12 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai

sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 13 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-

mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,
in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
to.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascuno socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale;

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 300,00 ciascuna;
 - 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 10;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva legale di cui alla precedente lettera b) è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i

requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina e comunque in numero dispari.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 17 - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri

un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-

ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 19 - VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

ART. 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed

ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-

octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO VI

CONTROLLI

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 - Il controllo contabile è affidato a un Collegio Sindacale o a un revisore contabile, nominato quando diventi obbligatorio ai sensi di legge, il Collegio Sindacale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro compenso.

I sindaci e/o il revisore contabile, dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 22 - I sindaci e/o il revisore contabile, restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci e/o del revisore contabile, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e/o il revisore contabile è stato ricostituito. I sindaci e/o

il revisore contabile sono rieleggibili.

Articolo 23 - Al Collegio Sindacale e/o al revisore contabile sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 25 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, o dall'amministratore unico, con avviso affisso all'albo quindici giorni prima della adunanza, ovvero spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto a voto, e

tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, qualunque sia l'oggetto da trattare, è valida: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali possono anche avvenire per acclamazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" e dei "soci volontari" da almeno novanta giorni e nel libro dei "soci sovventori" da almeno trenta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" e "socio volontario" ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di

cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le Associazioni Nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice presidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alla cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera con le modalità e sulle materie indicate nell'art. 2541 del c.c.

TITOLO VIII

RECESSO E ESCLUSIONE

ART. 26 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 27 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia sta-

to risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

ART. 28 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 31, 2° comma, lett. c) (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 31, 2° comma, lett. d) (a titolo di ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 31 comma, 2 lettera c) (rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92) e 31 comma 2, lettera d) (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

ART. 30 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;

l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

TITOLO IX

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

ART. 32 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 12 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo.

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 11.

E' comunque fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO X

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 33 - COLLEGIO ARBITRALE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, ovvero fra i soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissen-

zienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 35

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- b) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori eventualmente rivalutate;
- c) alla devoluzione del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 36

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione, e dalla legge 381/1991 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-

sponsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22-commi 1-2-3 del Decreto Legislativo n.82 del 7/3/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.